

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

I Reparto Personale

All.: //; Ann: 1.

Indirizzo Postale: Via XX Settembre, 11 – 00187 Roma

Posta elettronica: stamadifesa@smd.difesa.it

POC: Funz. Dott.ssa Santoro 22791
primo.civ2s@smd.difesa.it

OGGETTO: Dichiarazione sulla insussistenza di inconferibilità o incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013.

A STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO ROMA
STATO MAGGIORE DELLA MARINA ROMA
STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA ROMA
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

e, per conoscenza:

MINISTERO DELLA DIFESA
Uffici di diretta collaborazione ROMA
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PER LA TRASPARENZA ROMA

~~~~~  
Si inviano, in annesso, le Linee Guida relative all'oggetto approvate dal Capo di Stato Maggiore della Difesa.

d'ordine  
IL CAPO REPARTO  
(Gen. D.A. Franco MARSIGLIA)

M.D. SSMD 92380 DEL 25-07-2014

22/7

3/7

**OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLE CONDIZIONI**  
**DI INCOMPATIBILITÀ/INCONFERIBILITÀ AI SENSI DEL**  
**DECRETO LEGISLATIVO N. 39/2013.**

1. La L. n. 190/2012, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, all’art. 1, co. 49, prevede che “*ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo è delegato ad adottare [...] uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni [...] da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate*”.

La delega ha trovato attuazione nel D.Lgs. n. 39/2013 contenente disposizioni nuove in tema di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi conferiti presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

**Per inconferibilità** si intende la preclusione, permanente o temporanea, ad attribuire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, che abbiano svolto incarichi in enti privati controllati da una P.A. e a coloro che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.

**Per incompatibilità**, invece, si intende l’obbligo da parte del soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere tra quest’ultimo e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti privati regolati o finanziati da una P.A.

Il decreto legislativo n. 39/2013 in particolare, ai Capi:

- II, III e IV, disciplina le varie fattispecie di “*inconferibilità*” di incarichi (in caso di condanna per reati contro la P.A.; a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati/finanziati dalle P.A.; a componenti di organi di indirizzo politico a livello nazionale/regionale/locale; di direzione nelle ASL);
- V e VI, indica i diversi casi di “*incompatibilità*” tra incarichi (nelle P.A., negli enti privati in controllo pubblico e negli enti di diritto privato regolati e finanziati dalle P.A.; in caso di svolgimento di attività professionale; nelle P.A., negli enti privati in controllo pubblico; cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali/regionali/locali).

2. Il Dicastero della Difesa è destinatario della normativa dettata dal decreto legislativo n. 39/2013; tuttavia, si evidenzia che essa trova applicazione nel rispetto delle peculiarità ordinamentali dello stesso e di stato giuridico del personale militare. Con riguardo specifico alla dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui all’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013, esso stabilisce che:

- “all’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto”, la quale costituisce “condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico” (co. 1 e 4);
- “nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto”.

3. Detta dichiarazione per come è delineata dalla norma rappresenta condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico. Atteso che l'impiego del personale militare rappresenta prerogativa esclusiva riconosciuta dal Codice dell'Ordinamento Militare al Capo di Stato Maggiore della Difesa, ai Capi di Stato Maggiore di Forza Armata/Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e che l'attribuzione dell'incarico avviene attraverso quello che, per giurisprudenza costante prima e per qualificazione normativa espressa poi (art. 1349, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010), è un "ordine militare" non soggetto alla disciplina del procedimento amministrativo dettato dalla L. n. 241/1990 (con riferimento ai Capi I, III e IV), il suo perfezionamento non può in alcun modo dipendere da una dichiarazione resa dall'interessato, poiché quest'ultima ne svuoterebbe, alterandola, la natura giuridica e la funzione.
- L'incarico viene attribuito ai dirigenti militari per il tramite di un provvedimento autoritativo ricondotto nell'ambito del *genus* degli ordini: le ineludibili esigenze di organizzazione, di coesione interna e massima operatività delle Forze Armate impongono di sussumere nella categoria degli ordini questi provvedimenti che attengono ad una semplice modalità di svolgimento del servizio sul territorio.
- L'ordinamento militare, come rilevato dalla Corte Costituzionale, riceve una speciale menzione dalla carta fondamentale (articolo 52, co. 3), nel senso che, ferma restando la sua collocazione all'interno dell'ordinamento giuridico generale, deve essere apprezzata la sua assoluta peculiarità, composto com'è da un *corpus* omogeneo e completo di norme, non di rado più dettagliate e garantistiche di quelle relative all'impiego civile.
- Al personale civile l'incarico dirigenziale viene viceversa conferito mediante provvedimento procedimentalizzato e soggetto ad oneri di pubblicità, da ultimo potenziati dal decreto legislativo n. 150/2009 in forza dei quali l'amministrazione deve rendere conoscibili anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; deve, altresì, acquisire le disponibilità dei dirigenti interessati e valutarle.
- La dichiarazione in parola ha l'evidente finalità di obbligare il dipendente pubblico ad informare l'Amministrazione di appartenenza circa l'insussistenza delle condizioni di inconferibilità/incompatibilità in un'ottica di responsabilizzazione del singolo che invero è già presente nell'ordinamento militare.
- In tale contesto si inserisce a pieno titolo il vigente obbligo di comunicazione cui è tenuto il militare ai sensi dell'articolo 748, comma 5, del d.P.R. n. 90/2010 (TUOM), in forza del quale *"questi...deve dare alla propria Amministrazione una sollecita comunicazione in ordine a eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio"*. Trattasi di un dovere incardinato nel suo *status*, la cui violazione produce effetti immediati sul servizio e sulle modalità di svolgimento dello stesso che, come già asserito, presenta delle caratteristiche speciali che impongono ampie garanzie di tutela.
- Le differenze sulla specificità della funzione, dunque, che si evidenziano tra impiego civile e militare sono tanto profonde da rendere problematica l'assimilazione analogica e la ricerca di principi generali comuni.
- Ne risulta che il personale militare, dirigente e non, è già obbligato in modo permanente, e non solo all'atto dell'impiego, a comunicare eventuali ipotesi di inconferibilità/incompatibilità.
4. Pertanto, le SSSL provvedano a notificare quanto sopra al personale dipendente ricordando altresì che i medesimi sono soggetti all'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione circa ogni evento che possa avere riflesso sul servizio ivi comprese le cause di incompatibilità/inconferibilità.